

Milano, 24 luglio 2019

Spettabile  
Agenzia delle Entrate

Via email:  
dc.gc.accordi@agenziaentrate.it

Dr. Com. Carlo Garavaglia  
Avv. Marco Baglioni  
Dr. Com. Aldo Bisioli  
Avv. Gianluca Boccalatte  
Avv. Eugenio Briguglio  
Dr. Com. Oliviero Cimaz  
Dr. Com. Enrico Colombo  
Avv. Giancarlo Cortese\*  
Dr. Com. Andrea Di Bartolomeo  
Dr. Com. Michela Folli  
Dr. Com. Massimo Foschi  
Dr. Com. Luigi Garavaglia  
Dr. Com. Emilio Gnech  
Dr. Com. Federico Innocenti  
Dr. Com. Marco Lanza  
Dr. Com. Giancarlo Malerba  
Dr. Com. Francesco Nobili  
Dr. Com. Marco Piazza  
Dr. Com. Franco Pozzi  
Avv. Enrico Valerio

Avv. Roberta Pierantoni  
Dr. Com. Piera Tula

Dr. Com. Valentina Bertolini  
Avv. Sergio Chisari  
Avv. Raffaele Correnti  
Avv. Nadia Corti  
Dr. Com. Elisa Fiandaca  
Dr. Martino Filippi  
Dr. Com. Stefano Grossi  
Dr. Com. Monica Laguardia  
Avv. Dario Librandi  
Dr. Com. Francesca Martuscelli  
Avv. Edoardo Mörlin Visconti Castiglione  
Dr. Com. Fabrizia Orsillo  
Dr. Com. Chiara Resnati  
Dr. Com. Roberta Sironi  
Dr. Com. Andrea Spinzi  
Dr. Marina Tarallo  
Dr. Com. Lisa Vascellari Dal Fiol  
Dr. Com. Marco Zanetti  
Dr. Com. Simona Zangrandi  
Avv. Anna Zullo

Consulente  
Prof. Avv. Fabrizio Guerrera\*\*

\* Solicitor of England and Wales,  
non-practising  
\*\* Ordinario di Diritto Commerciale

**Oggetto: Consultazione pubblica sullo schema di provvedimento che dà attuazione alle modifiche alla disciplina del “patent-box” contenute nell’art. 4 del “Decreto Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34)**

### **1. Premessa**

Il documento in consultazione (di seguito “Provvedimento”) intende disciplinare la forma e il contenuto della documentazione idonea ai fini dell’applicazione del nuovo regime, introdotto dall’art. 4 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (“Decreto Crescita”), volto a consentire la determinazione in via autonoma da parte dei contribuenti del reddito agevolabile per la fruizione del beneficio “patent-box” (cd. “patent-box autoliquidato”), nonché le ulteriori disposizioni attuative del predetto regime.

L’intervento è senza dubbio da accogliere con favore, consentendo ai contribuenti di evitare l’aggravio dato dalla procedura di *ruling* e – in particolare – dai tempi del contraddittorio con l’Agenzia, necessari per addivenire alla stipula dell’accordo; come si è visto nel primo periodo di vigenza dell’agevolazione, il regime di *ruling* obbligatorio ha comportato – dal punto di vista dei contribuenti – un differimento delle tempistiche di fruizione del beneficio e – da parte dell’Agenzia – un significativo carico di lavoro dato dalla mole di istanze presentate come unica via per accedere al beneficio in caso di utilizzo “diretto”.

Permangono, tuttavia, alcune criticità e alcuni punti interpretativi di non facile soluzione, che rischiano, allo stato attuale, di compromettere l’attrattività del nuovo

regime, i quali – dunque – andrebbero sciolti onde non pregiudicare l’obiettivo della norma

Al fine di meglio comprendere le finalità e l’ambito applicativo del “patent-box autoliquidato”, giova preliminarmente effettuare una ricostruzione dell’*iter* di adozione del beneficio in esame nel nostro Paese e del quadro normativo che ad oggi si prospetta.

Verrà successivamente fornito un sintetico quadro del regime di “*penalty protection*” già previsto in materia di *transfer pricing*, da cui evidentemente sia la novella del Decreto Crescita, sia lo schema di Provvedimento traggono ispirazione.

#### Quadro normativo in materia di “patent-box” ante Decreto Crescita

Il beneficio “patent-box” è stato introdotto in Italia con la L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), art. 1, commi da 37 a 45 (di seguito complessivamente indicati come “Norma Istitutiva”); tali disposizioni sono state modificate ad opera del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, dalla Legge di stabilità 2016, nonché dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

La disciplina ha trovato attuazione nel Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 luglio 2015 ( “Primo D.M. attuativo”), al quale è seguito il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2017 ( “Secondo D.M. attuativo”), recante la revisione del regime di tassazione agevolata conseguente alle modifiche alla Norma Istitutiva apportate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (in particolare, relative all’eliminazione dei marchi dal novero dei beni agevolabili, in ossequio ai principi OCSE e alla cd. “*grandfathering rule*”).

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 144042 del 15 novembre 2015 ha approvato il modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali”, da utilizzare per l’esercizio dell’opzione per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014; dal periodo d’imposta successivo, è previsto che l’opzione sia

comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d'imposta dal quale la medesima dichiarazione si riferisce.

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2015/154278 del 1° dicembre 2015 ha disciplinato le modalità per l'accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all'utilizzo di beni immateriali, ai sensi della Norma Istitutiva.

Il "patent-box autoliquidato" previsto dal Decreto Crescita

Nell'ambito del quadro normativo sopra delineato, l'art. 4 del Decreto Crescita ha apportato alcune modifiche alle modalità di determinazione e fruizione del beneficio, pur senza intervenire sui presupposti di spettanza dell'agevolazione e sulle modalità di esercizio dell'opzione per l'accesso al regime "patent-box".

Esaminando nel dettaglio la norma in questione, per quanto attiene ai profili che interessano in questa sede, si evince che:

- Il comma 1, primo periodo, prevede che i contribuenti che optano per il regime "patent-box" possano scegliere, in alternativa alla procedura di ruling, ove applicabile, di determinare e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni a tal fine necessarie in idonea documentazione, predisposta sulla base del Provvedimento in consultazione. Tale disposizione introduce, dunque, una facoltà per i contribuenti per cui si rende applicabile la procedura di ruling (i.e. casi di utilizzo "diretto" – ruling obbligatorio – o di utilizzo "indiretto" intercompany – ruling facoltativo –, essendo invece precluso l'accesso alla procedura di ruling nei casi di utilizzo "indiretto" verso terzi), che consente di evitare l'accesso alla procedura di ruling, predisponendo autonomamente un'analisi e un set documentale da definirsi secondo quanto previsto da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (oggetto della presente consultazione).
- Ai sensi del comma 1, secondo periodo, i contribuenti che – successivamente all'esercizio dell'opzione per il regime "patent-box" – scelgono di avvalersi

del regime di “autoliquidazione” del beneficio ai sensi del medesimo comma 1 (dunque, i contribuenti con *ruling* obbligatorio o facoltativo) non fruiscono immediatamente dell’intera agevolazione, dovendo ripartirla in tre quote annuali. Dalla formulazione letterale del comma 1, dunque, il “patent-box autoliquidato” e la conseguente dilazione della variazione in diminuzione sembrerebbero riservati ai soli contribuenti con *ruling* obbligatorio o facoltativo, ed esclusi per i contribuenti “no *ruling*” (ovvero i contribuenti con utilizzo “indiretto” verso terzi).

- Il comma 2 introduce una causa di disapplicazione della sanzione per “infedele dichiarazione”, prevedendo che tale sanzione non si applichi, in caso di rettifica del reddito escluso da tassazione determinato tramite la procedura di “autoliquidazione”, qualora il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria (nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria) la documentazione idonea oggetto del Provvedimento in consultazione. In sostanza, un regime di favore analogo a quello contenuto nell’art. 1, comma 6 del D.Lgs. 471/1997 in materia di *transfer pricing* (cd. “*penalty protection*”). Dalla lettura del comma 2, la “*penalty protection*” risulterebbe applicabile solo per i contribuenti ai quali è riservato il nuovo regime di “autoliquidazione” (dunque, sempre nei casi di *ruling* obbligatorio o facoltativo).
- Il comma 3 prevede semplicemente l’obbligo di comunicare il possesso della documentazione, senza prevedere le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione (che, come si vedrà nel seguito, sono inserite al comma 6 e nel Provvedimento oggetto di consultazione).
- Il comma 4 precisa che la facoltà di adozione del regime di “autoliquidazione” è consentita anche in pendenza della procedura di *ruling* (a condizione che non sia già stato concluso il relativo accordo e previa comunicazione della volontà di rinuncia); anche in questo caso, la norma impone la ripartizione del beneficio in tre quote (il che non sembra del tutto

equo nei casi di procedura già avviata, in quanto l'effetto di ritardo temporale nella fruizione dell'agevolazione è sovente già stato subito dal contribuente).

- Il comma 5 estende l'ambito applicativo della “*penalty protection*”, consentendo di accedervi a “*tutti i soggetti che intendano beneficiare dell'agevolazione*”; sulla base di tale disposizione, il Decreto Crescita apre anche ai soggetti “*no ruling*” (ovvero i contribuenti che ricavano dai beni intangibili *royalties* nei confronti di terzi) la strada della “*penalty protection*”(ancorché essi non siano sottoposti all'alternativa “*ruling*” vs “autoliquidazione”, disposta dal comma 1), essendo sempre obbligati a determinare in via autonoma il beneficio. Tale estensione dovrebbe rispondere a logiche di parità di trattamento per contribuenti che si trovano a possedere i medesimi beni intangibili agevolabili, ma che ritraggono il reddito derivante dal loro sfruttamento con modalità differenti e nei confronti di soggetti diversi. Si ritiene che la menzione allo strumento della dichiarazione integrativa sia limitato ad alcuni casi (in particolare, alle annualità già “passate”), ben potendosi ipotizzare un contribuente che – a regime – predispona la documentazione idonea ai fini della disapplicazione delle sanzioni prima dell'invio della dichiarazione originaria.
- Il comma 6 prevede l'applicazione delle sanzioni in misura piena in caso di mancata comunicazione del possesso della documentazione idonea, in linea con quanto accade in tema di *transfer pricing* ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 6 del D.Lgs. 471/1997.

#### Regime di “*penalty protection*” in materia di *transfer pricing*

La “*penalty protection*” in materia di *transfer pricing* è prevista dall'art. 1, comma 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 che stabilisce che, in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento di cui all'art. 110, comma 7 del TUIR, non si applica la sanzione per “infedele dichiarazione” qualora il contribuente (nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria) consegni all'Amministrazione un *set* documentale

considerato “idoneo”. I canoni (contenuto, forma) e le condizioni di efficacia della predetta documentazione sono stati stabiliti con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2010/137654 del 29 settembre 2010.

Sul tema dell’idoneità della documentazione ai fini *transfer pricing* è intervenuto, da ultimo, il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018, che ha chiarito, per quanto riguarda le connessioni con il contenuto del Provvedimento oggetto di consultazione, alcuni punti che si ritiene possano essere riproposti anche in questa sede:

- che la documentazione debba, indipendentemente dall’aspetto formale, essere considerata idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi conoscitivi necessari ad effettuare un’analisi dei prezzi di trasferimento praticati, a prescindere dalla circostanza che il metodo o la selezione di operazioni e/o soggetti comparabili risultino diversi rispetto a quelli individuati dall’Amministrazione finanziaria;
- la presenza di omissioni o inesattezze parziali non suscettibili di compromettere l’analisi degli organi di controllo non può, in ogni caso, comportare l’inidoneità della stessa.

\*

#### Il Provvedimento in consultazione

In termini generali e ad eccezione di alcuni punti che saranno evidenziati, si osserva una generale conformità del Provvedimento rispetto alle norme di rango primario; tuttavia, dalla bozza in consultazione non emerge una distinzione tra i casi di (i) *ruling* obbligatorio, (ii) *ruling* facoltativo, (iii) “*no ruling*”, che – come si è visto nella parte introduttiva – sono invece trattati in maniera differenziata dal Decreto Crescita.

Di seguito si riportano, alcuni commenti puntuali sul documento in consultazione, seguendo l’ordine dei punti come proposti nella bozza in consultazione.

### Punto 1.2

Andrebbe chiarito se il contribuente possa scegliere, di esercizio in esercizio, di fruire del beneficio relativo al “patent-box” optando per il regime di autoliquidazione. In tal caso il contribuente si troverebbe dunque annualmente a valutare la convenienza di scegliere se optare per l’autoliquidazione o meno.

In tale scenario, non si comprende il requisito dell’irrevocabilità se riferito a ciascun singolo periodo d’imposta.

### Punto 1.3

Non opera distinzione tra contribuenti con ruling (obbligatorio o facoltativo) e contribuenti “no ruling”, dunque sembra estendere la ripartizione in tre quote del beneficio anche ai soggetti diversi da quelli con ruling obbligatorio. Tale disposizione appare in contrasto con quanto previsto dal Decreto Crescita (vedasi ricostruzione sopra) e non allineata alla previsione del successivo punto 8 del Provvedimento in consultazione.

### Punto 2.1.i

Andrebbe definito se il “periodo di riferimento” si riferisce al periodo d’imposta a cui si riferisce l’opzione ovvero a un periodo più ampio (ad esempio quinquennio di vigenza dell’agevolazione).

### Punto 2.1.vii.

Ci si chiede se l’eventuale omissione involontaria e in buona fede da parte del contribuente di alcune di tali informazioni possa risultare problematica in considerazione di quanto previsto al successivo punto 6.4. Risulta infatti complesso individuare eventuali *soft intangible* utilizzati all’interno dell’impresa oltre a quelli agevolabili, considerato che non esiste una precisa definizione di “bene immateriale

non agevolabile”. Andrebbe dunque chiarito che l’omissione in buona fede di tali informazioni non possa essere ricondotta all’accezione di “non corrispondenza al vero, in tutto o in parte, delle informazioni fornite nella documentazione esibita” prevista dal successivo paragrafo 6.4. e non comporti, quindi, “il recupero integrale dell’agevolazione”.

#### Punto 2.2.ii.

A dispetto del titolo del paragrafo (che si riferisce ai soli “IP oggetto di agevolazione”), il testo prevede che il contribuente fornisca informazioni relative alle operazioni che “abbiano interessato gli IP aziendali, con particolare riguardo a quelli oggetto di agevolazione Patent Box”. Non si comprende se ci si debba limitare a fornire le informazioni relative ai soli IP oggetto di agevolazione o se sia necessario dover fornire precisazioni anche in merito agli IP non agevolabili. Ciò tenendo conto di quanto precisato per il punto 2.1.vii. che precede.

#### Metodo RPSM, punto 2

Non vengono fornite indicazioni in merito ai criteri di costruzione delle *benchmark*, né si chiarisce se vi sia l’obbligo di aggiornamento annuale delle stesse. In quest’ultima ipotesi il “patent-box autoliquidato” comporterebbe un’attività diversa e più gravosa rispetto a ruling che ha durata quinquennale, con un effetto disincentivante sulla nuova procedura.

#### Metodo RPSM, punto 3

Il riferimento al punto ix sembra essere errato ed andrebbe sostituito con il punto 2. del paragrafo “Metodo RPSM”, così come i riferimenti alle lettere vii) e viii) del punto 2.2. che andrebbero sostituiti rispettivamente con i punti 5. e 6. del paragrafo “Metodo CUP”.

### Punto 3

Si fa menzione del tutto generica ad un contenuto in “forma semplificata” e ad “informazioni equipollenti” per le PMI, coerentemente alla struttura operativa e organizzativa. A nostro avviso, tali concetti andrebbero adeguatamente definiti e circostanziati, in quanto idonei ad tradursi in applicazioni differenti e disomogenee da parte dei contribuenti e dei diversi uffici dell’Agenzia,; inoltre, non è chiaro (ma sarebbe opportuno prevederlo) se sia possibile richiedere le analisi delle *benchmark* di settore anche preventivamente, ai fini di una valutazione di convenienza, o se a seguito della richiesta si sia vincolati all’utilizzo delle stesse (il che parrebbe troppo penalizzante e contrario allo spirito di collaborazione).

### Punto 4.2

In merito a tale punto, che risulta coerente con quanto disposto dal comma 6 dell’art. 4 del Decreto Crescita, si chiede di precisare che l’eventuale mancata comunicazione del possesso della documentazione idonea, in presenza di comportamenti concludenti (i.e. predisposizione della documentazione con apposizione della marca temporale) possa essere sanata tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa (prima della formale conoscenza di eventuali attività istruttorie da parte dell’Agenzia).

### Punti 5.1 – 5.2

Si evidenzia l’opportunità di invertire il termine di 20 giorni (attualmente previsto per la consegna della documentazione idonea) con quello di 7 giorni (ancorché non perentorio, attualmente previsto per fornire eventuali informazioni supplementari o integrative): stante la necessità di apposizione della marca temporale non vi sono particolari ragioni per prevedere 20 giorni per la consegna di documentazione già finalizzata e soli 7 giorni per documenti ancora da vagliare.

### Punto 5.3

A nostro avviso, andrebbe chiarita la funzione di tale previsione, ovvero la possibilità di consentire al contribuente di fornire documentazione integrativa anche in assenza / prima di specifica richiesta da parte dei verificatori (diversamente non si comprenderebbe il coordinamento con il precedente 5.2).

Sarebbe, inoltre, opportuno precisare se il *nexus ratio* vada solo indicato o anche illustrato e supportato nelle componenti di calcolo.

### Punto 6.4

Rispetto a tale punto, di particolare importanza al fine di incentivare l'utilizzo del nuovo regime, si pongono i seguenti profili di riflessione.

- a) Il disconoscimento totale dell'agevolazione derivante da errori nella documentazione dovrebbe essere limitato ai casi di non corrispondenza al vero, in tutto o in parte (etc.) tale da non consentire il controllo o da sviare intenzionalmente le attività di verifica, ovvero quando vi sia un comportamento del contribuente connotato da una componente dolosa; in casi diversi l'incompletezza / non corrispondenza al vero parziale dovrebbe avere come effetto il solo disconoscimento della "*penalty protection*" ma non dell'intero beneficio. In particolare l'attuale formulazione "*non corrispondente al vero, in tutto o in parte*", lasciando un ampio margine di opinabilità sulla sua concreta modalità applicativa, rischia di indebolire eccessivamente l'efficacia dello strumento e l'attrattiva nei confronti dei contribuenti.
  
- b) Il recupero integrale dell'agevolazione Patent Box in caso di mancata predisposizione della documentazione sembrerebbe applicabile solo ai casi di ruling obbligatorio. Negli altri casi (ruling facoltativo / "no ruling") il Provvedimento non appare allineato alle disposizioni (in particolare il

combinato disposto del comma 1, comma 2 e comma 6 dell'art. 4) del Decreto Crescita. Pertanto occorrerebbe specificare che in caso di ruling facoltativo / "no ruling" l'unico effetto della mancata predisposizione della documentazione sia l'applicazione delle sanzioni in misura ordinaria.

La gradazione degli effetti della presentazione della documentazione e le conseguenze di eventuali errori/omissioni potrebbero essere indicati al punto 6 del Provvedimento in modo tale da giungere ad una situazione come nel seguito sintetizzata:

1. documentazione idonea → *penalty protection*;
2. documentazione con omissioni parziali che non compromettono l'analisi degli organi di controllo → *penalty protection*;
3. documentazione con omissioni non parziali o inesattezze / non corrispondenza al vero, in assenza di dolo, che compromettono l'analisi degli organi di controllo → no *penalty protection*, mantenimento beneficio (eventualmente rettificato in sede di controllo);
4. documentazione con omissioni / falsità dolose → no *penalty protection* e disconoscimento integrale del beneficio;
5. documentazione non predisposta in caso di ruling obbligatorio → no *penalty protection* e disconoscimento integrale del beneficio;
6. documentazione non predisposta in caso di ruling facoltativo / "no ruling" → no *penalty protection*, mantenimento beneficio (eventualmente rettificato in sede di controllo).

La revisione in tal senso del punto 6.4 del Provvedimento sembrerebbe aderire maggiormente sia al tenore letterale dell'art. 4 del Decreto Crescita che al quadro normativa in materia di "patent-box" ante Decreto Crescita.

#### Punto 6.8

Il giudizio motivato da esprimere in merito ai punti 6.5, 6.6 e 6.7 dovrebbe essere esteso altresì al punto 6.4.

#### Punti 7-8

Non è agevole il coordinamento fra i due punti: non è infatti chiaro se il punto 8 si applichi anche a soggetti con ruling (dalla formulazione testuale dovrebbe valere per tutti); in tale caso un soggetto con ruling potrebbe scegliere alternativamente la procedura del punto 7 o quella del punto 8. Sulla base della previsione di cui all'art. 4, comma 5 del Decreto Crescita in caso di dichiarazione integrativa non dovrebbe inoltre applicarsi la ripartizione in tre quote (non essendo prevista dalla norma primaria a differenza di quanto disposto dal comma 1 e del comma 4). Si ritiene peraltro che la *ratio* di tale previsione sia chiara e divisibile, in quanto se un contribuente si trova di fronte a diverse dichiarazioni integrative da presentare (quindi nei casi di ruling già avviato o di opzione non corredata da istanza di ruling o in caso da applicazione autonoma del beneficio) ne deriva che non ha fruito del beneficio nell'esercizio di competenza, quindi l'ulteriore dilazione in 3 anni risulterebbe eccessivamente penalizzante.

#### Punto 7.2

Nel caso di rinuncia alla procedura di ruling a favore dell'autoliquidazione, risulta da chiarire se la documentazione che il contribuente è tenuto a preparare debba essere predisposta per ogni singolo periodo d'imposta interessato dal calcolo relativo alla "somma delle variazioni in diminuzione", ovvero se, considerato che la variazione in diminuzione sembrerebbe essere unica nel caso in esame e deve essere pari alla somma delle variazioni in diminuzione dei periodi d'imposta a cui si riferisce l'agevolazione, sia possibile presentare un unico documento che dimostri la determinazione di tale ammontare.

In particolare, nel caso dovessero essere predisposte diverse documentazioni per ogni singolo periodo d'imposta, si richiede se per ognuna debba essere posta marca temporale entro la data di predisposizione della dichiarazione dei redditi in cui si intende usufruire della procedura di autoliquidazione, ovvero se le documentazione degli esercizi precedenti all'anno d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione debba essere inviata all'Ufficio con le medesime modalità previste al paragrafo 8 dello schema di provvedimento.

Infine, non risulta chiaro se, per entrambe le casistiche sopra descritte, debba essere condotta un'unica analisi di *benchmark* che sia valida per tutte le annualità ricomprese nella somma delle variazioni in diminuzione dei periodi d'imposta a cui si riferisce l'agevolazione, oppure se per ogni annualità debbano essere calcolate delle *benchmark* differenti.

Punto 8

Non sono definiti i termini entro i quali il contribuente sia tenuto a comunicare il possesso della documentazione idonea mediante invio di una PEC / raccomandata a/r.

\*

Esprimiamo il consenso alla pubblicazione del presente documento sul sito dell'Agenzia.

Massimo Foschi   
 Francesco Nobili   
 Marco Piazza   
 Laura Braga   
 Alice Galimberti   
 Lisa Vascellari Dal Fio 